



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l'articolo 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato "decreto legge", che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Interno del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il finanziamento delle attività e degli interventi che costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui al precedente articolo 1-sexies;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 novembre 2005, modificato con successivi Decreti in data 27 giugno 2007 e 22 luglio 2008, emanati ai sensi dell'articolo 1- sexies, comma 3, del decreto legge;

Visto l'articolo 2 del decreto in data 22 luglio 2008 che affida ad un provvedimento del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione la determinazione della capacità ricettiva complessiva del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati finanziato col Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e la durata annuale o pluriennale degli interventi;

Considerato che le risorse finanziarie a disposizione sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'anno finanziario 2009 non risultano incrementate rispetto a quelle previste per l'anno 2008;

Rilevata l'opportunità di confermare la capacità complessiva del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati fissata nel citato articolo 2 comma 3, del decreto 22 luglio 2008 e di fissare la durata degli interventi in modo tale da garantire la più funzionale integrazione dei titolari della protezione internazionale:

DECRETA

Articolo unico

1. Le domande di contributo, da presentare entro il corrente anno, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo riguardano gli interventi relativi al triennio 2011-2013.
2. La capacità ricettiva massima del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è fissata per il triennio 2011-2013 in posti n.3.000 di cui n. 500 per le categorie più vulnerabili (articolo 1, comma 2, del decreto 22 luglio 2008).

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Morcone)

Roma, 22 aprile 2010